



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899
Sito Internet: lombardia.lnd.it crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722.408-410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 3 del 19/07/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	90
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	90
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	90
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	90
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	91
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	91
3.2 SEGRETERIA	91
3.2.1 ORARI APERTURA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA E DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI/DISTRETTUALI PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI	91
3.2.2 NOVITÀ PAGAMENTI ELETTRONICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	93
3.2.3 MODALITÀ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DELLA STAGIONE 2018-19	94
3.2.4 RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA	94
3.2.5 AUTORIZZAZIONI TORNEI E AMICHEVOLI LND	94
3.2.6 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019	94
3.2.7 PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI PER SOCIETÀ LND E DI PURO S.G.S.	95
3.2.8 ORARI PARTICOLARI PER GARE DI CAMPIONATO STAGIONE SPORTIVA 2018/19	95

3.2.9 ORGANICI ECCELLENZA E PROMOZIONE A CHIUSURA ISCRIZIONI	95
3.2.10 APPROVAZIONE TORNEI – <i>LND</i>	99
3.2.11 CONTATTI UFFICIO TORNEI ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA	99
3.2.12 ONERI FINANZIARI FISSATI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	99
3.2.13 SVINCOLI DA PARTE DI SOCIETA' ART.107 E SVINCOLI PER DECADENZA ART.32 BIS	101
3.2.14 CHIARIMENTI SU TESSERAMENTO STRANIERI MAGGIORENNI E MINORENNI	101
3.2.15 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	101
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE	102
3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE	102
3.4.1 CALCIO A CINQUE UNDER 15 – <i>ERRATA CORRIGE</i>	102
3.4.2 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	103
<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	<u>103</u>
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	103
4.1.1 OMOLOGAZIONE TORNEI S.S. 2018/19	103
4.1.2 AUTORIZZAZIONI TORNEI E AMICHEVOLI SGS	104
4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)	104
4.2.1 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	104
4.3 MODIFICHE CAMPI, GIORNATE, ORARI S.G.S.	105
4.3.1 VARIAZIONE GARE S.G.S.	105
<u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	<u>105</u>
<u>6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	<u>105</u>
6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	105
6.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	105
<u>7. RETTIFICHE</u>	<u>93</u>
<u>8. LEGENDA</u>	<u>94</u>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	94

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:

- ✚ Comunicato Ufficiale n°**25** LND riguardante “Provvedimenti della Procura Federale”.
<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2784-comunicato-ufficiale-n-25-cu-dal-n-15-aa-al-n-19-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**26** LND da C.U. n°12 della F.I.G.C. riguardante “Istanza di grazia al dirigente Alessandro ROMANI”.
<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2785-comunicato-ufficiale-n-26-istanza-di-grazia-alessandro-romani/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**27** LND da C.U. n°13 della F.I.G.C. riguardante “Oneri Finanziari per la stagione sportiva 2018-2019”.
<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2786-comunicato-ufficiale-n-27-cu-n-13-figc-oneri-finanziari-stagione-sportiva-2018-2019/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**31** LND riguardante “Nomina di un Componente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (CO.VI.SO.D.).
<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2793-comunicato-ufficiale-n-31-cu-n-15-figc-nomina-componente-co-vi-so-d/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**32** LND riguardante “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare relative al primo e secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2018/2019”.
<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2794-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-16-figc-abbreviazione-termini-primo-e-secondo-coppa-italia-2018-2019/file>

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblica di seguito:

- ✚ Circolare Ufficiale n°**11** LND riguardante “Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87 – cd. “Dignità”- Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società Sportive Dilettantistiche”.
<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2791-circolare-n-11-circolare-7-2018-centro-studi-tributari-lnd/file>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 ORARI APERTURA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA E DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI/DISTRETTUALI PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI

Di seguito si pubblicano GIORNI e ORARI di apertura al pubblico durante il periodo delle ISCRIZIONI presso gli Uffici del CRL e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

INIZIO ISCRIZIONI 6 LUGLIO 2018

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	dal LUNEDI' al VENERDI' 9.30-15.30
DELEGAZIONE PROVINCIALE di BERGAMO	LUNEDI'-MARTEDI-VENERDI' 10.00-12.00 14.00-16.00 MERCOLEDI-GIOVEDI 14.00-18,00
DELEGAZIONE PROVINCIALE di BRESCIA	LUNEDI'-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI' 10.00-13.00 13.30-18.00 GIOVEDI 10.00-13.00
DELEGAZIONE PROVINCIALE di COMO	LUNEDI'- MERCOLEDI'- VENERDI 10.00-14.00 17.00-19.30 MARTEDI' - GIOVEDI' 17.00-19.30
DELEGAZIONE PROVINCIALE di CREMONA	Dal LUNEDI' al VENERDI' 9.30-17.00
DELEGAZIONE PROVINCIALE di LECCO	LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 9.30-12.30 14.00-16.00 GIOVEDI 9.30-12.30 14.00-17.00

DEL. DISTRETTUALE di LEGNANO	Dal LUNEDI' al VENERDI' 9.30-15.30 (orario continuato)
DELEGAZIONE PROVINCIALE di LODI	Dal LUNEDI' al VENERDI' 9.00-12.30 13.00-15.30
DELEGAZIONE PROVINCIALE di MANTOVA	LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 9.00-13.00 14.00-16.00 GIOVEDI 9.00-13.00 14.00-17.00
DELEGAZIONE PROVINCIALE di MILANO	Dal LUNEDI' al VENERDI' 9.30-15.30
DELEGAZIONE PROVINCIALE di MONZA	LUNEDI' 9.30-12.30 13.00-15.30 20.30-22.00 MARTEDI'-MERCOLEDI'-VENERDI 9.30-12.30 13.00-15.30 GIOVEDI' 9.30-12.30 20.30-22.00
DELEGAZIONE PROVINCIALE di PAVIA	LUNEDI – MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 9.00-13.00 14.00-16.00 GIOVEDI 9.00-13.00 14.00-17.00
DELEGAZIONE PROVINCIALE di SONDRIO	Dal LUNEDI al VENERDI 9.00-12.00 14.00-15.30
DELEGAZIONE PROVINCIALE di VARESE	LUNEDI'-MERCOLEDI-VENERDI 10.00-12.30 13.30-17.00

MARTEDI-GIOVEDI
10.00-12.30 13.30-18.00

3.2.2 NOVITÀ PAGAMENTI ELETTRONICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

A partire dal 10 Luglio 2018 oltre al pagamento agli sportelli del C.R.L. e delle Delegazioni Provinciali è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite **pagamenti elettronici**, ossia a mezzo:

- **MAV Light bancario**
- **MAV Light Sisal Pay**
- **Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;**
- **Bonifico MyBank.**

I **MAV Light**, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli sportelli postali). La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro. Il MAV Light non può essere pagato presso gli sportelli postali. La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la Società dispone il pagamento, ovvero:

- In caso di **MAV pagato ad uno sportello bancario**, le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo **entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento (MODALITA' RACCOMANDATA)**.
- In caso di **MAV pagato presso una ricevitoria SISAL**, la LND riceverà l'accredito mediamente **entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento**.

La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).

Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale) = questo sistema di pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di *online banking* della propria banca o un *app* da *smartphone* o *tablet*. Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio *home banking* per effettuare materialmente la transazione. Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-pp-aderenti/>). La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della Società è immediata. La commissione applicata è pari a circa 1,50% sull'importo della ricarica.

Il **C.R.L.** e le **Delegazioni provinciali e locali** rimangono a disposizione per effettuare la ricarica dei portafogli (iscrizioni e tesseramento) attraverso presentazione di assegno circolare e bancomat/carta di credito.

3.2.3 MODALITÀ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DELLA STAGIONE 2018-19

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione corrente (2017/18) e l'inizio della nuova stagione (2018/19), è obbligatorio inserire all'atto dell'iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti tale variazione (il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve essere presente la firma del presidente dimissionario). Tale documento andrà inserito nell'apposita cartella "Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci" selezionabile nella sezione "Riepilogo Costi" -> "Gestione Allegati".

3.2.4 RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

Si comunica che i dirigenti già in possesso di autorizzazione alla firma elettronica nella stagione 2017-18 e che verranno riconfermati con tale delega alla firma nella stagione sportiva 2018-19 dovranno semplicemente riattivare la firma elettronica una volta inseriti in organigramma, selezionando nella sezione "Firma Elettronica" la funzione "Riattivazione PIN".

3.2.5 AUTORIZZAZIONI TORNEI E AMICHEVOLI LND

Si comunica che per Tornei e Amichevoli LND, il cui svolgimento avverrà dal **01/08/2018** al **26/08/2018**, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il **18/07/2018** all'Ufficio Sportello Unico con le seguenti modalità:

- Per amichevoli via mail societacrl@lnd.it
- Per omologazione tornei brevi manu (3 copie) oppure via mail societacrl@lnd.it

Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase.

3.2.6 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE:

945350	F.C.D.	ATLETICO AGNADELLO
947349	A.S.D.	ORATORI CESANO BOSCONI
945737	A.S.D.	BEDRIACUM
930678	F.C.D.	LITTLE PUB
934155	A.S.D.	GIOVANILE BRUSAPORTO
945241	A.S.D.	VIRTUS GRAFFIGNANA
920620	A.S.D. SC	IL GIARDINO DANZANTE
915469	A.S.D.	BELLAGIO CALCIO A 5

3.2.7 PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI PER SOCIETÀ LND E DI PURO S.G.S.

Si comunica che, come per la Stagione Sportiva 2017/18, il Tesseramento dei Tecnici delle Società L.N.D. e S.G.S. avviene creando la “Richiesta Emissione Tessera di Tecnico” dalla propria area riservata e che **la consegna dovrà essere effettuata brevi manu presso le delegazioni provinciali e/o Sportello Unico del C.R.L..**

Documenti da consegnare:

- Le 4 copie di RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO (per il Settore tecnico – per il Comitato – per l’allenatore – per la società).
- Copia del bollettino di pagamento quota iscrizione annuale 2018/19 al Settore Tecnico.
- Accordo Economico degli allenatori, scaricabile già precompilato dall’area riservata al Tesseramento Tecnici, **obbligatorio solamente per chi allena prime squadre indipendentemente dalla tipologia “gratuito” oppure “oneroso”.**

Per i tecnici di squadre juniores e settore giovanile si ricorda di selezionare durante la compilazione del modulo il flag “Squadre minori / Settore Giovanile” ed indicare nell’apposito spazio la categoria esatta (esempio juniores under 19 A – allievi regionali A – ecc.).

Nella sezione “pratiche aperte” sarà possibile controllare l’avanzamento delle pratiche depositate e stampare la dichiarazione che consente l’accesso al terreno di gioco sino all’arrivo del tesserino ufficiale che viene evaso direttamente dal Settore Tecnico.

Si informa inoltre che il Settore Tecnico non provvederà più all’inoltro dei bollettini ai singoli Tecnici che dovranno scaricarli dalla propria area riservata www.vcorsi.it

3.2.8 ORARI PARTICOLARI PER GARE DI CAMPIONATO STAGIONE SPORTIVA 2018/19

Ricordando alle Società di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che **NON** è **POSSIBILE** avere orari particolari per le gare di campionato, si comunica che solo in caso del tutto eccezionale (concomitanza gare con CATEGORIE SUPERIORI) è possibile derogare quanto sopra previa comunicazione all’Ufficio Programmazione Gare e successiva approvazione del CRL.

3.2.9 ORGANICI ECCELLENZA E PROMOZIONE A CHIUSURA ISCRIZIONI

Alla chiusura dei termini per le iscrizioni di **ECCELLENZA** e **PROMOZIONE** hanno presentato domanda:

- ECCELLENZA **48** Società su **48**
- PROMOZIONE **96** su **96**

 **ECCELLENZA**

Di seguito si pubblica **ORGANICO** per la stagione sportiva 2018/2019 alla **CHIUSURA** delle **ISCRIZIONI**:

935529 A.S.D. ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO
940749 ALBINOGANDINO S.S.D. SRL
918780 ALCIONE MILANO SSD A RL
675104 G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA
60794 A.C. ARDOR LAZZATE
58257 U.S. BEDIZZOLESE
947021 U.S.D. BRENO
7950 A.S.D. BRUGHERIO CALCIO 1968
72548 A.S.D. BUSTO 81
60791 A.S.D. CALCIO BRUSAPORTO
66546 A.S.D. CALCIO GHEDI
945185 A.S.D. CALCIO ROMANESE
8780 A.S.D. CALVAIRATE
913847 A.S.D. CAPRINO CALCIO
71198 U.S.D. CASATESEROGOREDO
71068 G.S. CASTANESE
930022 U.S.D. CASTELLANZESE 1921
940747 A.S.D. CAZZAGOBORNATO CALCIO
13060 U.S.D. CISANESE
933900 S.S.D. CITTA DI VIGEVANO S.R.L.
80325 POL. FENEGRO
68288 C.S.D. FERRERA ERBOGNONE
933819 A.S.D. G.S. VERTOVESE
21980 U.S. GOVERNOLESE
934252 AC LEGNANO SSDARL
28180 G.S.D. LUISIANA
28220 A.C. LUMEZZANE S.P.A.
947024 S.S.D. MAPELLO A R.L.
64834 U.S.D. MARIANO CALCIO
935547 A.S.D. NIBIONNOGGIONO
34370 U.S. OFFANENGHESE A.S.D.
940750 A.S.D. ORCEANA CALCIO
64309 SSDCO ORSA ISEO INTRAMEDIA
675011 A.S.D. PONTELAMBRESE
940752 A.S.D. R.C. CODOGNO 1908
65205 CPC SAN LAZZARO
57846 A.S. SANCOLOMBANO
49030 U.S. SESTESE CALCIO
947042 A.S.D. TELGATE S.I.R. MET
945173 A.S.D. TRITIUM CALCIO 1908
675110 A.S.D. UNION VILLA CASSANO
943561 S.S.D. VARESE CALCIO S.R.L.
932361 SSDARL VARESINA SPORT C.V.
67307 F.C. VERBANO CALCIO
2710 A.S.D. VERDELLO INTERCOMUNALE
937711 A.S.D. VIMERCATESE ORENO
933810 A.S.D. VIRTUS GARDA GRUMELLESE

74588 U.S. VOBARNO

Inoltre si consideri che le Società iscritte a tale campionato risultano comporre **ANCHE** l'organico della **COPPA ITALIA** di categoria.

 **PROMOZIONE**

Di seguito si pubblica **ORGANICO** per la stagione sportiva 2018/2019 alla **CHIUSURA** delle **ISCRIZIONI**:

676164	A.S.D.	A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO
675757	U.S.	A. CASATI CALCIO ARCORE
81723	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
947032	A.S.D.	ACCADEMIA GAGGIANO TEAM
675772	A.S.D.	ALTABRIANZA TAVERNERIO A.
915431	A.C.	ASOLA A.S.D.
3460	G.S.	ASSAGO A.S.D.
940904	A.S.D.	ATLETICO CHIUDUNO
937718	A.S.D.	ATLETICO S. GIULIANO 1936
4350	POL.	AURORA CALCIO
5680	A.C.D.	BAREGGIO SAN MARTINO
66544	A.S.	BARONA
932109	S.S.D.	BARZAGO A.R.L.
675214	ASD.C.	BASE 96 SEVESO
675501	A.S.D.	BASIANO MASATE SPORTING
63150	A.S.	BASTIDA
79934	S.S.D.	BERGAMO LONGUELO S.R.L.
6340	A.C.D.	BESNATESE
3850	A.C.D.	BIASSONO
937713	A.C.	BRESSANA 1918 A.S.D.
675745		BRESSO CALCIO S.R.L.
940748	A.C.D.	BRIANZA CERNUSCO MERATE
949206	A.C.D.	BRUZZANO CALCIO
79921	A.S.	C.O.B. 91
675638	A.S.D.	CALCIO SAN PAOLO D ARGON
75127	G.S.D.	CASALROMANO
949211	F.C.D.	CASAZZA
676096	A.C.	CASTEL D ARIO
675355	A.C.	CASTELLANA CASTELGOFFREDO
947259	F.C.	CASTIGLIONE A.S.D.
64317	A.S.D.	CASTREZZATO
80965	F.C.	CINISELLO
26020	S.D.C.	COLICODERVIESE
949209	A.S.D.	COLOGNESE
930016	G.S.D.	CONCOREZZESE
675480	A.S.D.	CORBETTA F.C.
73305	POL.	DI PO VIMERCATESE
935617	A.S.D.	F.C. LOGRATO
17440	F.C.	FAGNANO A.S.D.

943078	A.S.D.	FBC SARONNO 1910
675653	A.S.D.	FIORENTE 1946 COLOGNOLA
60832	U.S.D.	FORNOVO S.GIOVANNI
19430	A.S.D.	FORZA E COSTANZA 1905
62118	A.S.D.	GAVARNESE CALCIO
74586	U.P.	GAVIRATE CALCIO
62933	U.S.D.	GUANZATESE
940751	G.S.D.	LA SPEZIA CALCIO
675112	A.S.D.	LEMINE ALMENNO CALCIO
943032	A.C.D.	LENTATESE
62922	A.C.	LISSONE
675650	A.C.D.	LOMELLO
28710	S.S.	LUCIANO MANARA
64114	A.C.	MAGENTA
932494	A.S.D.	MEDA 1913
30280	A.C.	MENAGGIO
10120	F.C.	MONTICHIARI SRL
920610	A.S.D.	MONTORFANO ROVATO
70279	A.S.D.	MORAZZONE
915430	F.C.D.	MUGGIO
676058	A.S.D.	OLIMPIA CALCIO 2002
81071	U.S.O.	OME
73911	A.S.D.	ORATORIO VILLONGO
937722	A.P.D.	PAULLESE CALCIO
77212	A.S.D.	PRADALUNGHESE CALCIO
59019	POL.	PREVALLE
947022	A.S.D.	REAL DOR
943079	A.S.D.	REAL MELEGNANO 1928
937723	F.C.D.	RHODENSE
42760	A.S.D.	RIVOLTANA
917108	A.S.	ROBBIO
68299	A.C.	ROMANENGO
46920	U.S.D.	S. PELLEGRINO
945187	A.S.D.	SANT ANGELO
945158	A.S.D.	SENNA GLORIA
73422	A.S.D.	SETTALESE
78762	U.S.	SETTIMO MILANESE
937724	A.S.D.	SPERANZA AGRATE
920504	A.S.D.	SPORTING CLUB
949216	F.C.	SPORTING DESENZANO SSDRL
53180	C.S.	TREVIGLIESE A.S.D.
71264	U.S.D.	TRIBIANO
53580	A.S.D.	UBOLDESE
945174	A.S.D.	UNION CALCIO BASSO PAVESE
63166	S.S.	UNITAS COCCAGLIO A.S.D.
53750	A.S.D.	UNIVERSAL SOLARO
947043	A.S.D.	VALCALEPIO FC

940753	A.S.D.	VALGOBBIAZZANANO
65404	A.S.D.	VARZI FBC
54900	A.C.D.	VERGIATESE
937687	A.S.D.	VIBE RONCHESE
933824	A.S.D.	VIGHENZI CALCIO
55430	U.S.	VIGHIGNOLO
33480	G.S.	VILLA
675786	A.S.D.	VIS NOVA GIUSSANO
933820	U.S.D.	VISCONTEA PAVESE
943068	A.S.D.	VOGHERA

Inoltre si consideri che le Società iscritte a tale campionato risultano comporre **ANCHE** l'organico della **COPPA ITALIA** di categoria.

3.2.10 APPROVAZIONE TORNEI – LND

Si comunica l'avvenuta **APPROVAZIONE** dei seguenti tornei:

N°	DENOMINAZIONE TORNEO	SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CODICE	DATA INIZIO
25087	12° ME. PIERINO MAGNANI	ACD LOMELLO	1-F	22/08/2018
25109	1° TORNEO APERTURA	ALCIONE MILANO	4-F	25/08/2018

3.2.11 CONTATTI UFFICIO TORNEI ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica

lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Giancarlo Brunetti
Cristina Rossi

E-Mail crltorneisgs@Ind.it
Fax 02/21722315
Tel. 02/21722306
Tel. 02/21722307

3.2.12 ONERI FINANZIARI FISSATI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Si comunica che gli Oneri finanziari del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2018-2019 sono stati pubblicati sul relativo Comunicato N.6/A della F.I.G.C. come segue:

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico		€ 30,00
- Quote d'iscrizione		
Campionato giovanissimi regionali	Società Professionistiche	€ 330,00

	Società Dilettanti	€ 260,00
	Società di Puro Settore	€ 210,00
Campionato Allievi regionali	Società Professionistiche	€ 380,00
	Società Dilettanti	€ 310,00
	Società di Puro Settore	€ 260,00

***N.B:** In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i campionati/tornei di fascia B e/o sperimentali, si applica la tassa sopra riportata.

Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00*
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00*
Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00*
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00*
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00*
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00*
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00*
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00*
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00*
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00*
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00*
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00*
Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00*
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00*

***N.B:** La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

Esordienti Provinciali	€ 60,00*
Pulcini Provinciali	€ 60,00*

***N.B:** La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti tornei

DEPOSITI CAUZIONALI

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.

Campionati Regionali	Iscrizione di una sola squadra	€ 310,00
	Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.	€ 520,00
Campionati provinciali	Iscrizione di una sola squadra	€ 260,00
	Iscrizione di più squadre	€ 310,00

3.2.13 SVINCOLI DA PARTE DI SOCIETA' ART.107 E SVINCOLI PER DECADENZA ART.32 BIS

In allegato al presente comunicato si pubblicano gli elenchi degli svincolati in base agli art. 107 e 32 bis delle N.O.I.F.

3.2.14 CHIARIMENTI SU TESSERAMENTO STRANIERI MAGGIORENNI E MINORENNI

Tutte le pratiche di calciatori stranieri (primo tesseramento), mai tesserati in Italia, sia che abbiano giocato all'estero sia che non abbiano mai giocato all'estero, vanno spedite **DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO TESSERAMENTO DI ROMA VIA PO 36 – 00198** a mezzo raccomandata e non INVIATE IN FIRMA ELETTRONICA.

La stessa procedura vale per i calciatori maggiorenni e minorenni che rientrano da Federazione Estera. Inoltre, per i primi tesseramenti minori stranieri vanno allegati i documenti come da Vademecum allegato al comunicato e non quelli riportati in calce al tesseramento in quanto non corretti.

3.2.15 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

A seguito della comunicazione di **RINUNCIA** al CAMPIONATO di pertinenza della Società **A.S.D. VIRTUS GRAFFIGNANA** e alle richieste di **CAMBIO** di **ATTIVITA'** delle Società **A.S.D. PONTESE**, **U.S. BREGNANESE** e **A.S.D. RONCELLO** si procede al completamento dell'organico attingendo dalla **GRADUATORIA di MERITO** come sotto riportato.

PRIMA CATEGORIA

Società **USCENTI** da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 14 giugno 2018

945241 A.S.D. VIRTUS GRAFFIGNANA Società **INATTIVA** come da C.U. n°3 CRL

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 7 giugno 2018

59455 U.P.D. SOVICESE

SECONDA CATEGORIA

Società **USCENTI** da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 14 giugno 2018

205442	U.S.D.	PONTESE	Richiesta di CAMBIO ATTIVITA'
66550	U.S.	BREGNANESE	Richiesta di CAMBIO ATTIVITA'
933963	A.S.D.	RONCELLO	Richiesta di CAMBIO ATTIVITA'
59455	U.P.D.	SOVICESE	Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 7 giugno 2018

675224	U.S.O.	CAPRIATE A.S.D.
943073	A.S.D.	PENTA PIATEDA
82013	U.S.	CASSINA RIZZARDI
43320	G.S.	RONDO DINAMO

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE

Nessuna comunicazione

3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

3.4.1 CALCIO A CINQUE UNDER 15 – *ERRATA CORRIGE*

Alle gare del campionato Under 15 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 e che, comunque, abbiano compiuto il **12°** anno di età.

Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 15 calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:

Lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25

Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.

Utilizzo di campi omologati coperti nei mesi invernali (dal 01 novembre al 01 marzo).

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta.

b) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 25 minuti ciascuno;

c) effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

d) Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex corso CONI-FIGC.

3.4.2 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si rende noto che gli organici pubblicati nel C.U. n°73 del CRL subiranno variazioni come segue a seguito di richieste di INATTIVITA', richieste di DECLASSAMENTO e richieste di FUSIONI (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) attingendo dalle varie GRADUATORIE di MERITO.

SERIE C1

Società **USCENTI** da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 14 giugno 2018

930678 F.C.D. LITTLE PUB

Società **INATTIVA** come da C.U. n° 3 CRL

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°73 CRL del 14 giugno 2018

941151 A.S.D. REAL AVM CAM

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 OMOLOGAZIONE TORNEI S.S. 2018/19

DISPOSIZIONE PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI

1. Termini di presentazione:

Internazionali 70 gg

Nazionali 60 gg

Regionali 40 gg

Provinciali e Locali 30 gg

2. Partecipazioni a tornei e amichevoli all'estero:

Richiesta da inoltrare con 45 gg di preavviso

3. Richiesta gare amichevoli in Italia:

Con arbitro 8 gg

Senza arbitro 5 gg

4. Richiesta gare amichevoli all'estero

Con arbitro o Senza arbitro 25 gg

Richiesta spostamento gare con arbitri:

Le variazioni alle gare di un Torneo o Amichevole già autorizzati (data, ora e squadre) devono pervenire all'ufficio di competenza tramite mail (crltorneisgs@Ind.it) con le seguenti modalità:

Posticipo gara: 5 giorni rispetto la data originaria della gara

Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara

Le richieste non pervenute entro tale scadenza e redatte sugli appositi moduli non potranno essere prese in esame.

Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati sul modulo apposito e che sarà addebitato il costo di 10 euro per ogni richiesta (sono esclusi gli spostamenti dovuti a gare di spareggi, playoff, play out e finali).

Si consiglia alle Società prima di redigere i regolamenti di consultare il sito della Lega Dilettanti Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. di Roma e inserire sui calendari e regolamenti i nomi esatti delle società partecipanti.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in N. 3 copie, regolamento, calendario, eventuale modulo di pagamento per le categorie esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e modulo presentazione dei tornei.

Per ogni eventuale chiarimento contattare l'ufficio tornei al numero 02/21722306-307.

La non osservanza delle predette norme ci vedrà costretti a non autorizzare lo svolgimento di tornei o gare amichevoli.

4.1.2 AUTORIZZAZIONI TORNEI E AMICHEVOLI SGS

Si comunica che per Tornei e Amichevoli SGS, il cui svolgimento avverrà dal **01/08/2018** al **26/08/2018**, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il **18/07/2018** all'Ufficio Tornei SGS con le seguenti modalità:

Per amichevoli via mail crltorneisgs@Ind.it

Per omologazione tornei brevi manu (3 copie)

Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase.

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)

4.2.1 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

4.3 MODIFICHE CAMPI, GIORNATE, ORARI S.G.S.

4.3.1 VARIAZIONE GARE S.G.S.

Nessuna comunicazione

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna Comunicazione

6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna Comunicazione

6.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Tribunale Federale Territoriale del CRL

Riunione del 12-07-2018: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. Umberto Calandrella (componenti), Rag. Orazio Serafino (Segretario)

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 30 Maggio 2018 a carico di

1) PERINETTI GIULIO, Presidente della ASD VOGHERA, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 10 comma 2 del CGS, art. 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ABDULAI KASA e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

2) QUAGLINI ENZO, Dirigente della ASD VOGHERA per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 61 comma 1 e 5, art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver svolto attività di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima società in occasione della gara di Coppa Lombardia Juniores Provinciale Asd Voghera – U.S. Rivanazzanese del 12/09/2017 stagione sportiva 2017/2018.

3) KASA ABDULAI della ASD VOGHERA per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'Art. 10 comma 2 del CGS, art. 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver disputato la gara Voghera- Rivanazzanese del 12/09/2017 in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato per la società Asd Voghera.

4) la società ASD VOGHERA per rispondere delle violazioni ex art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascrivibili ai soggetti sopra indicati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incumbenti di rito,

- preso atto che all'udienza fissata per il giorno 12.7.2018, sono comparsi il Presidente della ASD VOGHERA, Perinetti Giulio, nonché il Sig. Quaglini Enzo anche per delega del Calciatore Kasa Abdulai i quali dichiaravano di aver concordato con il rappresentante della procura l'applicazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini:

a PERINETTI GIULIO, 20 giorni di inibizione;

a QUAGLINI ENZO 14 giorni di inibizione;

a KASA ABDULAI 1 giornata di squalifica;
alla società, ASD VOGHERA, 100,00 euro di ammenda

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità dei deferiti e pertanto non è possibile assolverli.

Ritiene inoltre congrue le sanzioni concordate tra i deferiti ed il rappresentante della procura in applicazione dell'Art. 23 CGS che possono pertanto trovare applicazione.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

APPLICA

a PERINETTI GIULIO, 20 giorni di inibizione;

a QUAGLINI ENZO 14 giorni di inibizione;

a KASA ABDULAI 1 giornata di squalifica;

alla società, ASD VOGHERA, 100,00 euro di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 giugno 2018 a carico di

DI BENEDETTO Mario, Presidente della società SS AUSONIA 1931, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per avere consentito e/o permesso al calciatore BOCELLARI Manuel Pietro di partecipare a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in posizione non regolamentare;

BOCELLARI Manuel Pietro, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver partecipato a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in posizione non regolamentare;

BOLES Gianluca, dirigente accompagnatore della società SS AUSONIA 1931 per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, per aver sottoscritto le distinte di quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in cui figurava il calciatore BOCELLARI Manuel Pietro in posizione non regolamentare;

SS AUSONIA 1931, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incumbenti di rito,

- preso atto che all'udienza fissata per il giorno 12.7.2018, è comparso il sig. DI BENEDETTO il quale dichiarava di aver tesserato in calciatore in buona fede sulla base di quanto riportato dal sistema informatico della FIGC;

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni ed ai fatti contestati nell'atto di deferimento:

a DI BENEDETTO Mario 50 giorni di inibizione;

a BOCELLARI Manuel Pietro due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2018/2019,

a BOLES Gianluca 30 giorni di inibizione;

Alla società SS AUSONIA 1931 Euro 400,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra stagione sportiva 2018/2019;

-preso atto che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione e/o in subordine il minimo delle sanzioni,

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società ed i suoi tesserati si sono comportati in buona fede essendo stati peraltro tratti in errore dal sistema informatico della FIGC non prontamente aggiornato, senza procedere ad ulteriori verifiche.

A fronte di ciò si ritiene equo applicare il minimo delle sanzioni.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

DI BENEDETTO Mario a 10 giorni di inibizione;

BOCELLARI Manuel Pietro ad una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2018/2019,

BOLES Gianluca a 10 giorni di inibizione;

la SS AUSONIA 1931 ad Euro 350,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13 giugno 2018 a carico di

ASD CALCIO S. STEFANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS per aver tesserato un iscritto al settore AIA, GROPPI Andrea Carlo nella stagione sportiva 2016/2017;

SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS per aver tesserato un iscritto al settore AIA, GROPPI Andrea Carlo nella stagione sportiva 2016/2017;

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incumbenti di rito,

- preso atto che all'udienza fissata per il giorno 12.7.2018, le società deferite hanno concordato con il rappresentante della procura l'applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini:

alla società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD 170,00 Euro di ammenda;

alla società ASD S. STEFANO 170,00 Euro di ammenda;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che i fatti risultano provati e che quindi non può essere emesso provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

alla società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD 170,00 Euro di ammenda ed

alla società ASD SANTO STEFANO 170,00 Euro di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

Deferimento del Procuratore Federale del 30 maggio 2018 a carico di:

- **MOSTACCHI Oriano**, all'epoca dei fatti Presidente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo alla propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- **MAINETTI Paolo**, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società Sondrio calcio srl, nonchè responsabile del settore giovanile, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo alla propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; lo stesso sig. MAINETTI Paolo dovrà rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 CGS, per non essersi presentato, nonostante ben due convocazioni ricevute, dinanzi al collaboratore della Procura Federale, senza documentare alcun motivo ostativo;

- **MUFFATTI Enrico**, all'epoca dei fatti Dirigente della società Sondrio calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e

probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, autorizzando lo stesso e comunque, consentendo e non impedendo alla società Sondrio Calcio, di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- **SONDRIO CALCIO srl**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti.

Con provvedimento del 30 maggio 2018 il Procuratore Federale,

“-letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 811 pfi 17-18 avente ad oggetto:

"Presunta condotta antiregolamentare posta in essere dal sig. NOBILI Riccardo, tecnico iscritto ai ruoli, nell'esercizio della sua attività di allenatore e responsabile giovanile della Società SONDRIO".

Isritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 13.02.2018 n. 811 pfi 17-18.

-vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

-rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno richiesto di essere sentiti ad eccezione dell'allenatore NOBILI Riccardo;

-rilevato che quest'ultimo ha richiesto l'applicazione di una sanzione concordata con il Procuratore Federale ex art. 32 sexies CGS;

-rilevato che, in data 22.5.2018 l'allenatore Riccardo NOBILI sottoscriveva la proposta di sanzione concordata, in corso di definizione;

-rilevato che, nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

1. Allegato 1: lettera di incarico indagine;

2. Allegato 2: segnalazione inviata in data 20.07.2017 alla Procura Federale dal Coordinatore Regionale Settore Giovanile Studentesco dello F.I.G.C. Comitato Regionale Lombardia, Prof. Giuseppe Terraneo, in uno all'articolo di stampa del quotidiano Centro valle del 1.7.2017;

3. Allegato 3: liste di censimento, stagione sportiva 2016/17 della Sondrio Calcio S.r.l.;

4. Allegato 3 bis: liste di censimento, stagione sportiva 2017/18 della Sondrio Calcio S.r.l.;

5. Allegato 4: verbale di audizione redatto in data 22.03.2018 nei confronti di Riccardo Nobili, allenatore categoria giovanissimi della Sondrio Calcio s.r.l.;

6. Allegato 5: verbale di audizione redatto in data 12.04.2018 nei confronti di Oriano Mostacchi, presidente della Sondrio Calcio s.r.l.;

7. Allegato 6: verbale di audizione redatto in data 12.04.2018 nei confronti di Enrico Muffatti, dirigente della Sondrio Calcio s.r.l.;

8. Allegato 7: corrispondenza relativa agli inviti a presentarsi del vice presidente della Sondrio Calcio S.r.l., MAINETTI Paolo;

9. Allegato 9: Storico allenatore Nobili Riccardo;

10. Allegato 10: C.U. n.1 FIGC Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2016-2017;

11. Allegato 11: CCI notificata a mezzo raccomandata R/R e relativi avvisi di ricevimento;

12. Allegato 12: Mod, patteggiamento allenatore Nobili del 22.5.2018 e relativo provvedimento di condivisione PGS.

Rilevato che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

il procedimento trae origine da una segnalazione inviata alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 20.7.2017 dal Coordinatore Regionale del S.G.S. del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.- F.I.G.C., prof. Giuseppe Terraneo, con la quale venivano richiesti accertamenti in merito a presunti comportamenti e dichiarazioni non conformi ed in contrasto con le normative e i dettami specificati nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. s.s. 2016-2017;

l'attività di indagine svolto ha consentito di accertare la fondatezza dell'esposto - denuncia suindicata, acquisita dalla procura Federale in data 20.7.2018 - prot. n. 650, in quanto la società Sondrio Calcio S.r.l. ha violato le disposizioni di cui alla sezione 1 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, s.s.

2016/2017, in quanto contravvenendo alle norme stabilite nel predetto C.U., in forza delle quali l'attività base [pulcini ed esordienti] ha carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico, ha posto in essere attività di selezione dei propri calciatori iscritti in relazione alla categoria esordienti;

che, la suddetta selezione ha determinato la protesta dei genitori dei giovani calciatori esclusi, i quali a fronte delle quote di iscrizione sostenute ad inizio attività, hanno dovuto prendere atto, successivamente, dell'emarginazione dei propri ragazzini e delle condotte ostruzionistiche poste in essere dalla scuola calcio della società Sondrio; infatti, questi ultimi successivamente, a causa di quanto sopra, hanno abbandonato l'attività di base o sono stati costretti a trasferirsi in altre scuole calcio di società sportive presenti in zona [all. n.2];

che le suddette condotte hanno trovato sostanziale conferma in sede di audizione nelle dichiarazioni rese dinanzi al Collaboratore della PF dall'allenatore NOBILI Riccardo, tecnico responsabile del settore giovanile della società Sondrio calcio dalla s.s. 2015-2016 fino alla data 24.10.2017.

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili ai seguenti soggetti:

MOSTACCHI Oriano, all'epoca dei fatti Presidente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo alla propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

MAINETTI Paolo, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società Sondrio calcio srl, nonché responsabile del settore giovanile, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo alla propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; lo stesso sig. MAINETTI Paolo dovrà rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 CGS, per non essersi presentato, nonostante ben due convocazioni ricevute, dinanzi al collaboratore della Procura Federale, senza documentare alcun motivo ostativo;

MUFFATTI Enrico, all'epoca dei fatti Dirigente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, autorizzando lo stesso e comunque, consentendo e non impedendo alla società Sondrio Calcio, di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all'attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- SONDRIO CALCIO Srl, per rispondere o titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti", deferiva avanti Questo Tribunale MOSTACCHI Oriano, MAINETTI Paolo, MUFFATTI Enrico e SONDRIO CALCIO Srl, per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento del 30.5.2018 a carico di MOSTACCHI Oriano, MAINETTI Paolo, MUFFATTI Enrico e SONDRIO CALCIO Srl per rispondere delle violazioni indicate in epigrafe, esperiti gli incumbenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

- preso atto che alla riunione del 12.7.2018, comparivano i deferiti, sostenendo la genericità dell'atto di deferimento dal quale non si riesce ad evincere quali giovani calciatori sarebbero stati oggetto di emarginazione, considerato che non è stata acquisita agli atti nemmeno la lettera menzionata dall'articolo di giornale, affermando altresì di aver sempre fatto giocare ed allenare tutti i giovani calciatori, senza alcuna discriminazione e che l'allenatore Riccardo NOBILI era inattendibile visto che avrebbe rilasciato le dichiarazioni al rappresentante della procura federale dopo essere stato esonerato dalla società;
- rilevato inoltre che il sig. MAINETTI ha dichiarato di non essersi presentato alle convocazioni del rappresentante della procura, in sede di indagini, per legittimo impedimento e che tale legittimo impedimento era stato fatto presente dal sig. MOSTACCHI e dal sig. MUFFATTI al rappresentante della procura incaricato;
- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di MOSTACCHI Oriano a mesi sei di inibizione, di MAINETTI Paolo a mesi sei di inibizione, di MUFFATTI Enrico a mesi tre di inibizione e SONDRIO CALCIO Srl ad Euro 600,00 di ammenda;
- che i deferiti chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto;

OSSERVA

dagli atti e dai documenti del presente giudizio sono emersi i seguenti fatti.

In data 1 luglio 2017 è stato pubblicato un articolo sul giornale locale Centro Valle nel quale veniva riportata una intervista rilasciata dall'allenatore del Sondrio Calcio, NOBILI Riccardo, nella quale veniva riferito che la società Sondrio Calcio poneva in atto criteri di selezione dei giovani calciatori del gruppo Esordienti di età compresa tra i 12 ed i 13 anni.

In seguito a tale intervista, il Coordinatore Regionale del S.G.S. del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.- F.I.G.C., prof. Giuseppe Terraneo, con nota datata 20.7.2017, chiedeva alla Procura Federale di compiere accertamenti in merito alla veridicità di quanto affermato dal Nobili nella predetta intervista, nonché di verificare se tale comportamento, laddove accertato, si ponesse in contrasto con le normative e i dettami specificati nella Circolare n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.

L'allenatore, NOBILI Riccardo, sentito in sede di indagini dalla Procura Federale ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel corpo dell'articolo stampa, dichiarando: *"Premetto che fino alle dimissioni sono stato responsabile del settore giovanile del SONDRIO CALCIO dalla stagione sportiva 2015/16 e ho allenato la squadra della categoria "Giovanissimi regionali". Le mie dichiarazioni al giornale locale sono state leggermente travisate dalla giornalista. In realtà non ho mai detto che "vogliamo far crescere solo i migliori", questa frase non è mai stata riferita da me. La realtà comunque è che la società SONDRIO CALCIO, unica società di peso della provincia, ha cercato di fare una selezione dalla categoria giovanissimi in poi, selezione effettuata sui giovani che danno disponibilità ad un numero settimanale di allenamenti, la disponibilità alle trasferte e lo spirito di sacrificio. Il ragazzo che non ha voglia e che non ha capacità eccellenti, alla fine di ogni stagione viene invitato ad una riflessione, riflessione che fa anche la società. Da qui la selezione naturale dei giovani calciatori, mirata a far emergere non solo i migliori ma anche i giovani che dimostrano abnegazione allo sport. Preciso che prima di rispondere alle domande della giornalista avevo chiesto l'autorizzazione a MUFFATTI e MAINETTI; questi, dopo avermi autorizzato, mi hanno indicato la linea che ho poi espresso".*

Il NOBILI ha inoltre affermato che le disposizioni sulle strategie di selezione dei giovani calciatori del SONDRIO CALCIO *"mi venivano impartite dall'Avvocato MUFFATTI Enrico, dirigente, e dal vice presidente MAINETTI Paolo, entrambi delegati a sovrintendere al settore giovanile della società SONDRIO CALCIO. Durante l'anno, con la mia collaborazione, si delineavano i profili dei giovani tesserati; qualcuno manifestava la volontà di cambiare squadra, altri decidevano di restare. Ci confrontavamo in tutto ed anche in altre questioni relative alla società".*

Ha infine dichiarato che *"Il presidente Oriano MOSTACCHI non mi ha mai dato indicazioni perchè non si occupa del settore giovanile. Ricordo che in una occasione ha espresso il suo dissenso sul fatto che fossi stato io a dover rispondere alla giornalista; secondo il presidente avrebbero dovuto rilasciare dichiarazioni il dirigente MUFFATTI Enrico e/o il MAINETTI Paolo".*

Quanto riferito dal NOBILI risulta altresì confermato da una lettera inviata da alcuni genitori di giovani calciatori della Sondrio Calcio al giornale Centro Valle con la quale si sono lamentati del suddetto comportamento.

Si deve quindi ritenere attendibile la testimonianza del NOBILI con conseguente valore probatorio dei fatti da esso riferiti.

Tale comportamento integra la violazione da parte dei deferiti, MOSTACCHI Oriano, MAINETTI Paolo e MUFFATTI Enrico, dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico il quale dispone che l'attività delle categorie di base (piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti) hanno carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC e che quindi è vietato alle società ed ai loro dirigenti/tesserati di procedere ad una selezione/scrematura dei calciatori delle categorie di base nei termini indicati dal Nobili.

Risulta infine non provato il legittimo impedimento a presentarsi al rappresentante della Procura Federale da parte del deferito, MAINETTI Paolo, il quale è stato convocato per ben due volte in sede di indagini. Tale comportamento integra la violazione del disposto di cui all'Art. 1 bis comma 3 del CGS.

Ne consegue infine la responsabilità della SONDRIO CALCIO Srl, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS in relazione al comportamento tenuto dai propri tesserati e dal proprio Presidente.

Stante la gravità dei comportamenti e delle violazioni di cui sopra posti in atto dai deferiti, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

CONDANNA

- MOSTACCHI Oriano a mesi uno di inibizione,
- MAINETTI Paolo a mesi tre di inibizione,
- MUFFATTI Enrico a mesi due di inibizione;
- SONDRIO CALCIO Srl ad Euro 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

7. RETTIFICHE

Nessuna Comunicazione

8. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO

Maria Cassetti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Baretta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 19 Luglio 2018
